

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. Esame emendamenti C. 3343-A Governo ..... 63

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 63

5-08269 Tarantino: Termine per la richiesta da parte del contribuente di rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta dell'ICI ..... 63

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 71

5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del *Superbonus* 110 per cento ..... 63

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 73

5-08273 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi ..... 63

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 75

5-08274 Albano: Emanazione del decreto ministeriale per l'operatività del Fondo per l'indennità *una tantum* in favore di lavoratori autonomi e professionisti ..... 64

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 77

5-08275 Pastorino: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della *privacy* ..... 64

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 78

5-08271 Sangregorio: Iniziative a tutela di azionisti, investitori e dipendenti della Banca popolare di Bari ..... 64

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 80

5-08272 Martino: Chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione fiscale « Tremonti Ambiente » (TA) ..... 65

*ALLEGATO 7 (Testo della risposta)* ..... 82

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 65

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70

### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 21 giugno 2022.*

**Delega al Governo per la riforma fiscale.  
Esame emendamenti C. 3343-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**5-08269 Tarantino: Termine per la richiesta da parte del contribuente di rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta dell'ICI.**

Leonardo TARANTINO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Leonardo TARANTINO (Lega) ringrazia la sottosegretaria per la puntuale risposta sulla complessa tematica. Osserva quindi come i chiarimenti forniti, al di là del caso concreto, potranno essere utili anche a livello generale per un corretto orientamento degli enti locali e dei contribuenti.

**5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del Superbonus 110 per cento.**

Vita MARTINCIGLIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S), ringraziando la rappresentante del Governo, sottolinea il grande caos che si registra al momento in relazione all'applicazione di tutti i *bonus* edilizi e manifesta la necessità di una maggiore chiarezza.

Evidenzia quindi l'intenzione del gruppo del MoVimento 5 Stelle di adoperarsi, in occasione della conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, cosiddetto Aiuti, per rendere strutturali i *bonus* edilizi – che il proprio gruppo ritiene molto efficaci – anche al fine di dare maggiore tranquillità al mercato.

**5-08273 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi.**

Graziella Leyla CIAGÀ (PD) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Graziella Leyla CIAGÀ (PD) ringrazia la sottosegretaria e avverte che il proprio gruppo si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione oggetto dell'interrogazione.

**5-08274 Albano: Emanazione del decreto ministeriale per l'operatività del Fondo per l'indennità *untantum* in favore di lavoratori autonomi e professionisti.**

Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia ALBANO (FdI) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara non soddisfatta, in quanto il decreto attuativo non risulta ancora pronto per l'emanazione. Rammenta quindi come su 43 provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 50 del 2022 solo 8 siano stati emanati e in alcuni casi, come questo, sono anche spirati i termini previsti.

Segnalando che non sia stata prevista la concessione di alcun *bonus* per i titolari di imprese, rileva come ancora una volta non sia stato rispettato il principio di equità orizzontale, che pure è stato recentemente inserito come principio per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione del disegno di legge di delega fiscale (C. 3343).

Sottolinea quindi la situazione di difficoltà nella quale si trovano i lavoratori autonomi, i professionisti e le loro famiglie, che non sanno se, quando e in che misura potranno ricevere il *bonus* di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 50 del 2022.

**5-08275 Pastorino: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della *privacy*.**

Luca PASTORINO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca PASTORINO (LeU) ringrazia la sottosegretaria per la risposta e chiede se lo schema di decreto attuativo sia già stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA evidenzia che lo schema è stato già sottoposto all'esame del Garante per la protezione dei dati personali e che i rilievi formulati dal Garante sono stati recepiti nello schema, che verrà emanato a breve, nel rispetto della scadenza del prossimo 30 giugno, prevista dal PNRR.

Luca PASTORINO (LeU) segnala come il rapporto tra tutela della *privacy* e lotta all'evasione fiscale sia un tema molto delicato e importante, al quale il suo gruppo attribuisce particolare rilevanza.

**5-08271 Sangregorio: Iniziative a tutela di azionisti, investitori e dipendenti della Banca popolare di Bari.**

Giovanni VIANELLO (Misto-A) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è co-firmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni VIANELLO (Misto-A) si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta, nella quale si afferma l'impossibilità di dare attuazione all'ordine del giorno citato nell'interrogazione, con il quale il Governo si era impegnato a valutare la possibilità di istituire un Fondo destinato al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori e dai soci della Banca Popolare di Bari. Al riguardo ricorda come per le azioni della Banca, acquistate a 9 euro, sia previsto, nella proposta di accordo transattivo, un valore di 2,6 euro. Anche per tale motivo il 40 per cento degli interessati non ha aderito all'accordo, non volendo perdere i

risparmi di una intera vita, che erano stati affidati con fiducia alla banca.

Rammenta poi che sono in corso procedimenti penali per la verifica delle responsabilità della dirigenza della banca e ritiene che il Governo si dovrebbe far carico della grave situazione e tutelare i risparmiatori, che sono stati abbandonati a loro stessi. Segnala anche la responsabilità della Banca d'Italia, che non ha impedito la fusione tra Banca Popolare di Bari e Tercas per non perdere i propri crediti, come sarebbe accaduto in caso di fallimento di quest'ultimo istituto di credito.

In conclusione si augura che il Governo riesca a trovare una possibilità di soddisfare le giuste richieste dei risparmiatori truffati, quanto meno con la previsione di migliori condizioni transattive. Anche la politica si dovrebbe adoperare per sostenere nei fatti i cittadini del Meridione e non limitarsi a vuoti discorsi.

**5-08272 Martino: Chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione fiscale «Tremonti Ambiente» (TA).**

Roberto PELLA (FI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Roberto PELLA (FI), intervenendo da remoto, ringrazia la rappresentante del Governo per l'approfondita risposta.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-*

*viene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.**

**C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.** (Parere alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, della proposta di legge C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2021 e torna all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 25 maggio 2022. Ricorda inoltre che, in occasione della prima lettura presso la Camera, la Commissione Finanze, in data 23 giugno 2021, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Il provvedimento si compone ora di 16 articoli, uno in meno rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, l'esame è riferito soltanto alle modifiche apportate dal Senato.

Il provvedimento è volto a istituire il Sistema terziario *post diploma*, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori – ITS, che sono ora denominati Istituti tecnologici superiori – ITS *Academy* e sono costituiti come fondazioni. Si tratta di Istituti che puntano alla specializzazione tecnica, da assicurare in sinergia, fra l'altro,

con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Ricorda che la riforma degli ITS rientra fra gli impegni previsti nel PNRR.

Rinviano alla documentazione predisposta dal Uffici, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala che nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto, all'articolo 4, comma 6, un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle fondazioni ITS *Academy*, nonché per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), destinati all'incremento del patrimonio delle medesime fondazioni.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate ed è aumentato al 60 per cento qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti di imposta) e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (recante disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

Le fondazioni ITS *Academy* – al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), destinate all'incremento del patrimonio

– sono tenute a destinare le risorse di cui al comma 6 con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per *stage* aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, nonché per le altre agevolazioni fiscali già previste dall'articolo 4 (deduzione delle rette e detrazione o deduzione delle erogazioni liberali), sono quantificati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 giugno 2022. – Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto**

rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia nella seduta odierna l'esame congiunto degli atti di programmazione, a livello nazionale ed europeo, delle politiche dell'Unione per il 2022.

Si tratta della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2022, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, nella quale sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE.

La Commissione è chiamata ad esaminare tale relazione congiuntamente con il Programma di lavoro per il 2022 della Commissione europea (COM(2021)645 final), presentato il 19 ottobre 2021, dal titolo « Insieme per un'Europa più forte », corredato di cinque allegati che riportano: le nuove iniziative che la Commissione prevede di presentare (Allegato I); le iniziative REFIT (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III); le proposte che si intende ritirare (Allegati IV e V).

La Commissione si dovrà esprimere anche sul Programma di diciotto mesi del Consiglio europeo (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) dal titolo Portare avanti l'agenda strategica, presentato il 10 dicembre 2021 dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri.

Ritiene opportuno segnalare che il programma di lavoro della Commissione per il 2022 e il Programma di diciotto mesi, essendo stati presentati nel corso del 2021, non tengono conto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze.

Evidenzia quindi che il Programma di lavoro della Commissione europea è strutturato nei seguenti sei obiettivi prioritari:

1. *Green Deal* europeo;
2. un'Europa pronta per l'era digitale;
3. un'economia al servizio delle persone;
4. un'Europa più forte nel mondo;
5. promozione dello stile di vita europeo;
6. un nuovo slancio per la democrazia europea.

Segnala poi che il 2022 è stato proclamato Anno europeo dei giovani, con l'obiettivo generale di intensificare gli sforzi dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, assieme agli attori della società civile, per responsabilizzare i giovani, onorarli, sostenerli e impegnarsi con loro, compresi quelli con minori opportunità, in una prospettiva *post* COVID-19, al fine di ottenere un impatto positivo per i giovani a lungo termine. La Relazione programmatica informa che il Governo italiano aderirà alle iniziative promosse nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani, organizzandone la partecipazione a livello nazionale.

Passando all'esame degli obiettivi prioritari, segnala che, nell'ambito dell'obiettivo relativo al *Green Deal* europeo, la Commissione ha presentato nel 2021 il pacchetto denominato Pronti per il 55 per cento, attualmente all'esame dei legislatori, volto ad aggiornare la normativa dell'Unione ai *target* di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, fissati, dal regolamento europeo sul clima, in un de-

cremento di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che tra gli interventi del pacchetto è compresa la revisione della direttiva CE 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – COM (2021)563, attualmente in discussione in sede di Consiglio, con la quale si intende:

allineare la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'Unione in materia di energia, ambiente e clima;

preservare e migliorare il mercato interno, aggiornando l'ambito di applicazione dei prodotti energetici e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri;

preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.

Come indicato nella Relazione programmatica, la revisione della direttiva CE 2003/96 è finalizzata ad assicurare che la tassazione dei carburanti per motori e dei combustibili per riscaldamento rifletta in modo più adeguato l'impatto su ambiente e salute. Tale obiettivo viene tra l'altro perseguito, da un lato, attraverso l'introduzione di livelli di tassazione più elevati per i combustibili inefficienti e inquinanti e l'eliminazione dei disincentivi per le tecnologie pulite, tramite una classificazione dei prodotti e delle relative aliquote in funzione del contenuto energetico e della prestazione ambientale dei prodotti stessi; dall'altro, mediante l'estensione della base imponibile, riducendo ed armonizzando le esenzioni e le riduzioni attualmente applicate a livello domestico.

Rimane al contempo ferma la necessità, parimenti considerata tra gli obiettivi della proposta, di mantenere un adeguato margine di discrezionalità nazionale in termini di manovrabilità sul gettito derivante dalla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Nell'ambito dell'obiettivo un'Europa pronta per l'era digitale, la Relazione programmatica dedica due schede rispettivamente alla digitalizzazione nel settore finanziario e alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Si tratta di materie ricomprese nel pacchetto di misure per la finanza digitale – COM (2020)591-596, adottato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, già esaminato dalla Commissione Finanze nel corso dell'anno 2021 e in relazione al quale la Commissione ha approvato, il 20 ottobre 2021, un documento finale con il quale esprime una valutazione favorevole con osservazioni (doc. XVIII, n. 35).

Nell'ambito del terzo obiettivo, un'economia al servizio delle persone, il Programma di lavoro annuncia la presentazione di un'iniziativa sui pagamenti istantanei per promuovere la piena utilizzazione delle transazioni digitali nell'Unione europea, anche in considerazione del rilevante aumento di questa tipologia di transazioni durante la pandemia.

In proposito, la Relazione programmatica rileva che, nonostante i miglioramenti sostanziali nel settore dei pagamenti UE, grazie soprattutto allo sviluppo dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e alla progressiva armonizzazione della legislazione nel settore, il mercato dei pagamenti dell'UE rimane in misura significativa frammentato lungo i confini nazionali, poiché la maggior parte delle soluzioni di pagamento nazionali basate su carte o pagamenti istantanei non funzionano a livello transfrontaliero e ciò va a vantaggio di pochi grandi operatori globali.

La Commissione europea, nella *Retail Payments Strategy*, ha evidenziato l'opportunità che i cittadini e le imprese in Europa possano accedere a soluzioni di pagamento paneuropee di qualità elevata e possano farvi affidamento per effettuare tutti i loro pagamenti. Tali soluzioni dovrebbero essere sicure ed efficienti in termini di costi e offrire, per le operazioni transfrontaliere, condizioni analoghe a quelle delle operazioni nazionali. Tali soluzioni dovrebbero basarsi in larga misura su sistemi di pagamento istantaneo.

Sempre nell'ambito del terzo obiettivo, il Programma di lavoro, tenuto conto del fatto che la crisi sanitaria ha riconfermato la necessità di mercati europei dei capitali pienamente sviluppati e che la ripresa richiede investimenti massicci che il denaro pubblico e i prestiti bancari tradizionali da soli non sono in grado di realizzare, annuncia che la Commissione adotterà misure in materia di procedure di insolvenza migliorando la convergenza ed eliminando le discrepanze, al fine di aumentare l'efficienza, agevolare gli investimenti transfrontalieri e ridurre gli oneri.

Inoltre, per rendere i mercati dei capitali pubblici più attraenti per le imprese dell'UE e facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese, si prevede una semplificazione dei requisiti di quotazione.

Il Programma di lavoro annuncia poi il raggiungimento, l'8 ottobre 2021, dello storico accordo sulla riforma fiscale globale raggiunto in sede OCSE/G20, che si basa su due pilastri: la redistribuzione dei diritti di imposizione (pilastro 1) e la fissazione di un livello minimo di imposizione effettiva degli utili delle imprese (pilastro 2). Il Programma ricorda poi come la Commissione europea abbia fortemente sostenuto questo sforzo internazionale sin dal 2016 e come la Commissione si adopererà per confermare la *leadership* dell'UE per quanto riguarda l'equità fiscale internazionale, garantendo un'attuazione dell'accordo rapida e coerente in tutta l'UE.

Evidenzia che il primo pilastro dell'accordo intende garantire una più equa riallocazione dei profitti e dei diritti di tassazione fra i Paesi in cui operano le grandi imprese multinazionali, incluse le grandi aziende digitali, ripartendo il diritto di tassazione tra i Paesi in cui esse svolgono attività commerciali e realizzano profitti, indipendentemente dalla loro localizzazione. Con la proposta di decisione COM(2021)570 la Commissione ha stabilito che costituirà una nuova risorsa propria dell'UE, consistente nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo del 15 per cento alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri.

Il secondo pilastro cerca di contrastare la concorrenza fiscale attraverso l'introduzione di un'aliquota minima globale pari al 15 per cento sulle società multinazionali, comprese quelle che operano nell'economia digitale, con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno. Si cerca in tal modo di contrastare il *dumping fiscale*, ossia lo spostamento dei profitti laddove le aliquote fiscali sono più basse o inesistenti. Il 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva volta a garantire un'aliquota fiscale minima effettiva per le attività dei grandi gruppi multinazionali.

Su questo importante accordo anche il Programma di diciotto mesi del Consiglio europeo annuncia, tra le priorità di lavoro, quella di affrontare le sfide in materia di tassazione internazionale delle imprese che derivano dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione dell'economia. A tale proposito, le presidenze si impegnano a lavorare sulle proposte che dovrebbero essere presentate dalla Commissione, previo accordo da raggiungersi nel quadro inclusivo dell'OCSE.

La Relazione programmatica annuncia l'impegno del Governo italiano per definire le modalità di attuazione dei due pilastri della riforma e afferma di aspettarsi, nel corso del 2022, la conclusione dei negoziati sulla proposta di direttiva che recepisce nell'ambito dell'UE l'accordo internazionale sulla tassazione minima effettiva.

Ulteriori aspetti di interesse della Commissione Finanze, affrontati dalla Relazione programmatica, riguardano l'IVA per la quale si preannuncia un piano di riforma nell'ambito del più ampio programma che la Commissione proporrà e attuerà entro il 2024 con il duplice obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e di semplificare l'imposizione fiscale.

In particolare la Relazione segnala le seguenti proposte di direttiva in ambito IVA attualmente in discussione presso le istituzioni europee:

a) proposta di direttiva che modifica le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto – COM (2018) 20;



b) proposta di direttiva riguardante l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri – COM (2018) 329;

c) proposta di direttiva per determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE – COM (2020) 749.

La Relazione programmatica fa inoltre riferimento alla proposta di regolamento per l'attuazione di uno Sportello unico doganale dell'Unione Europea SWD(2020) 239, da realizzare entro il 2030.

Si tratta di uno strumento capace di rilasciare in maniera automatica certificati relativi alle formalità doganali, condivisi tra autorità doganali e non dei Paesi membri. Ciò consentirà alle autorità doganali nazionali di verificare la correttezza delle formalità doganali e non, grazie all'accesso ai sistemi delle altre autorità non doganali, garantendo agli operatori economici di procedere ad una dichiarazione doganale integrata tramite un canale elettronico condiviso.

Infine, con riferimento all'attuazione del piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali e completamento dell'Unione bancaria, la Relazione programmatica avverte che, facendo seguito alle proficue discussioni dell'Euro Summit del 16 dicembre 2021, il Governo italiano lavorerà, per un verso, per affiancare ai due pilastri esistenti dell'Unione bancaria – ovvero il Meccanismo di vigilanza unico e il Meccanismo di risoluzione unico – un Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi; per un altro verso, per approfondire il progetto della costruzione dell'Unione dei mercati dei capitali, rilanciato grazie al nuovo piano di azione della Commissione europea, presentato nel settembre 2020.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**5-08269 Tarantino: Termine per la richiesta da parte del contribuente di rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta dell'ICI.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 504 del 1992 laddove si prevede che il contribuente abbia la possibilità, con riferimento all'ICI, di chiedere il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta entro il termine di 3 anni dal pagamento – termine portato a 5 anni dall'articolo 1, comma 164, della legge n. 296 del 2006 – ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

A tale proposito, l'interrogante cita il caso specifico di una società contribuente che ha presentato istanza di rimborso ICI versata negli anni dal 1994 al 1998 a seguito di sentenza passata in giudicato con la quale, nel 2005, era stata rideterminata la rendita catastale di un fabbricato assegnandole un importo inferiore a quello precedentemente utilizzato ai fini del calcolo ICI.

Ciò premesso, l'interrogante – stante la necessità di chiarire quale sia il termine prescrizione del rimborso in relazione al caso di specie – chiede di sapere « se possa ritenersi applicabile il principio della "intangibilità dei cosiddetti rapporti esauriti" trattandosi di annualità già divenute definitive nell'anno 2005 » e « se si intenda fornire chiarimenti per una corretta interpretazione della problematica in premessa e sulla legittimità dell'istanza richiamata ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Occorre, anzitutto, premettere che sulla questione sono formulabili solamente alcune ipotesi dal momento che la descrizione della fattispecie appare non del tutto completa.

Sembrerebbe, infatti, che la stessa riguarda due periodi, vale a dire le annualità

che decorrono dalla presentazione della proposta di rendita con DOC-FA e il periodo precedente in cui la società contribuente ha versato l'imposta sulla base dei valori contabili (1994-1998) e di cui si chiede il rimborso.

Ed invero, secondo quanto riportato dall'Onorevole interrogante, viene affermato che il contenzioso è stato instaurato nel 1999 e cioè successivamente alle annualità di cui si vuole chiedere il rimborso.

Se tale ricostruzione è esatta, le annualità 1994-1998 non sono state oggetto della sentenza, ragion per cui il contribuente non può chiedere il rimborso invocando la statuizione del Giudice che è intervenuto sulla domanda giudiziale diretta ad accertare se la rendita rettificata dall'Ufficio era o meno corretta avendo la società avanzato la proposta a seguito di « ampliamento, ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi esterni ».

Appare pertanto evidente che tale sentenza non possa fare stato rispetto ad un periodo (1994-1998) in cui l'immobile era stato valutato sulla base dei valori contabili dello stesso e quindi su criteri di determinazione della base imponibile diversi da quelli oggetto della sentenza.

Affermando, infatti, che le annualità 1994-1998 sono « divenute definitive nell'anno 2005 essendo state già oggetto di liquidazione e/o accertamento », l'interrogante lascerebbe proprio intendere che la sentenza intervenuta non appare suscettibile di riaprire la valutazione di annualità oramai definite.

Vale la pena inoltre ricordare che sul tema della decorrenza delle rendite catastali, si è espressa l'allora Agenzia del territorio che, nella risoluzione n. 1/T del 27 marzo 2007, ha preso atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 6206 del 22

marzo 2005, con la quale l'organo di legittimità ha precisato che «l'efficacia della rendita catastale modificata con sentenza tributaria passata in giudicato non può non coinvolgere anche il periodo ricompreso tra la data di proposizione del ricorso e la data della sentenza».

Come rammenta la risoluzione sopra citata, l'orientamento giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato nella sentenza della stessa Corte di Cassazione, n. 13069 del 1° giugno 2006, anch'essa relativa all'ICI, con la quale è stato richiamato il principio generale secondo cui «gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se... a tale momento, esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento» (Cassazione, 26 ottobre 1983, n. 6322).

Nella stessa risoluzione l'Agenzia ha osservato che la variazione di rendita conseguente alla decisione del giudice tributario non può qualificarsi come atto modificativo della rendita, quanto piuttosto come atto «tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l'atto attributivo o modificativo della rendita oggetto di impugnazione) errato sin dall'origine, cioè fin dalla sua emanazione».

Pertanto, la sentenza tributaria passata in giudicato che determina una variazione

nel classamento dell'immobile può essere equiparata, quanto ai suoi effetti, alla variazione del classamento attuata dall'ufficio in conseguenza del provvedimento di autotutela e al quale, con la circolare n. 11/2005, l'Agenzia del territorio ha riconosciuto efficacia retroattiva.

In conclusione, stante il corretto inquadramento della fattispecie descritta dall'Onorevole interrogante, l'effetto retroattivo dovrebbe essere limitato al solo momento dell'instaurazione del contenzioso, vale a dire solo dal 1999 in poi e non travolgere le annualità precedenti poiché, si ribadisce, la base imponibile era valutata sulla base di criteri diversi da quelli accertati dalla sentenza stessa.

Sulla base di quanto innanzi affermato si ritiene inoltre che non sia di alcuna utilità nel caso specifico chiarire se il termine prescrizione del rimborso sia quinquennale ovvero triennale. Ad ogni modo, si fa presente che il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 164, della legge n. 296 del 2006 riguarda tutti i tributi locali e quindi anche l'ICI (ora IMU) in quanto ha unificato i termini previsti per il «rimborso delle somme versate e non dovute» in relazione a tutti i tributi locali, abrogando implicitamente le precedenti disposizioni emanate per ciascun tributo.

## ALLEGATO 2

**5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del Superbonus 110 per cento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver premesso che con il decreto « Aiuti » è stata prorogata la scadenza per il completamento del 30 per cento degli interventi per gli edifici unifamiliari, mantenendo la scadenza del 31 dicembre 2022 per terminare l'intervento, richiamano un recente articolo del « *Il Sole 24 Ore* » nel quale si prospetta la possibilità per i cittadini proprietari di villette unifamiliari, che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022, di poter usufruire comunque dell'agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 giugno 2022.

Ciò considerato che la disposizione prevede che i benefici fiscali si maturano sulla base dei saldi di spesa del contribuente piuttosto che sullo stato effettivo dei lavori fermo restando che il completamento degli stessi deve comunque essere asseverato entro 48 mesi, pena la comunicazione da parte di Enea all'Agenzia delle entrate della mancata conclusione dei lavori e la conseguente rivalsa da parte dell'erario sul committente, pari all'importo del beneficio fiscale maggiorato del 30 per cento.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « se l'interpretazione del dato normativo di cui in premessa sia rispondente all'ambito applicativo dell'agevolazione fiscale e conforme alla disciplina in vigore con particolare riferimento agli adempimenti richiesti ai contribuenti rispettivamente per la data del 30 giugno 2022 e del 30 settembre 2022 ai fini del riconoscimento del beneficio del 110 per cento ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente rilevare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha prorogato l'agevolazione denominata « Superbonus », di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse in detrazione.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dal comma 8-*bis* dell'articolo n. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – norma introdotta dall'articolo 1, comma 28, della legge di bilancio 2022 – per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari il « Superbonus » spetta nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Come segnalato dagli Interroganti, la citata disposizione è stata di recente modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto Decreto Aiuti) attualmente in corso di conversione.

In particolare, è stato riformulato il comma 8-*bis* del citato articolo 119 prevedendo che: « per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo ».

In sostanza, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, possono fruire della detra-

zione del 110 per cento con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari « unifamiliari » anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno, « siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo ».

Nel computo della predetta percentuale, « possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus ». Per effetto di tale ultima disposizione, quindi, è possibile scegliere se calcolare il 30 per cento dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022, considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.

Tanto premesso, in relazione alla possibilità per i proprietari di « villette unifamiliari » – che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 – di usufruire comunque dell'agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 giugno 2022, si osserva che, in considerazione della formulazione della norma, non è sufficiente, come prospettato dagli Onorevoli interroganti, il pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati.

## ALLEGATO 3

**5-08273 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'assoggettabilità all'IVA dei finanziamenti erogati dall'Ente dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) al soggetto individuato per la gestione del servizio idrico integrato in relazione ai costi sostenuti per gli interventi programmati.

Ad avviso degli Interroganti, detti trasferimenti sono contributi in conto capitale e non possono configurarsi come corrispettivo di uno specifico servizio reso dal gestore nell'ambito del rapporto sinallagmatico che invece l'Agenzia delle entrate ha prospettato in sede di risposta all'interpello n. 904-400/2022 giustificando la rilevanza ai fini IVA di detti finanziamenti.

Gli Onorevoli segnalano che, nella risposta ad una precedente interrogazione n. 5-08028, di contenuto analogo, è stata evidenziata la necessità di valutare, caso per caso, se le somme elargite dalle pubbliche amministrazioni costituiscano « corrispettivi » per prestazioni di servizi, soggetti ad IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, oppure si configurino come mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Conseguentemente, è stato rappresentato che le strutture centrali dell'Agenzia – nell'ambito dell'attività di monitoraggio ordinariamente svolta al fine garantire l'uniformità dell'interpretazione delle norme tributarie sul territorio nazionale – verificano la correttezza dei pareri resi dalle Direzioni regionali e, ove questi ultimi non siano condivisibili, possono proporre la rettifica.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quale sia l'esito del predetto

monitoraggio da parte degli Uffici centrali dell'Agenzia delle entrate in relazione al caso concreto richiamato auspicando una rettifica della posizione assunta nella risposta all'interpello 904-400/2022 al fine di esentare dall'IVA i finanziamenti erogati dall'ente d'Ambito al gestore per la realizzazione delle opere programmate.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova premettere che, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si realizza il presupposto oggettivo dell'IVA quando (tra l'altro) si è in presenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso dipendente da un obbligo contrattuale. In linea generale, pertanto, un contributo è gravato da Iva se, nell'ambito di un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, costituisce per il beneficiario il corrispettivo per il servizio effettuato; è, invece, esclusa l'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del medesimo decreto, quando il contributo si configura come mera cessione che ha per oggetto denaro o crediti di denaro, ossia come elargizione di somme per il perseguimento di obiettivi di carattere pubblico generale.

La corretta applicazione delle disposizioni richiamate richiede che sia verificata la sussistenza o meno del nesso di corrispettività tra l'elargizione delle somme e l'attività svolta dal soggetto beneficiario delle stesse, attraverso un'analisi dei presupposti e delle condizioni che caratterizzano la specifica fattispecie.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate ribadisce che il monitoraggio costituisce un'attività istruttoria per la quale sono necessarie opportune interlocuzioni tra le

Direzioni Regionali che hanno reso i pareri e le Strutture Centrali che devono convalidarne la correttezza, all'esito delle quali se il parere espresso dalla Direzione Regionale non dovesse risultare condivisibile, la stessa Direzione Regionale provvederà a rettificare il parere medesimo e a darne comunicazione al contribuente interessato.

Deve altresì evidenziarsi che, ove il contribuente istante ritenga di rappresentare circostanze e fatti nuovi, non evidenziati

nella prima istanza, e considerati rilevanti ai fini del corretto trattamento IVA dei contributi, può presentare una nuova istanza di interpello alla Direzione Regionale competente.

Da ultimo, si fa presente che, in base alle direttive interne, ad oggi, non risultano scaduti i termini entro i quali deve concludersi l'attività di monitoraggio cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame.

## ALLEGATO 4

**5-08274 Albano: Emanazione del decreto ministeriale per l'operatività del Fondo per l'indennità *una tantum* in favore di lavoratori autonomi e professionisti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante richiama l'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – entrato in vigore il successivo 18 maggio 2022 e attualmente in fase di conversione in legge (AC 3614) – che ha istituito il « Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi » volto a finanziare, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, la concessione di una indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti.

Il medesimo articolo 33 prevede che i criteri e le modalità per la concessione di tale indennità *una tantum* sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022.

Al riguardo, si evidenzia che il citato decreto-legge n. 50 del 2022 è attualmente in fase di conversione in legge ed è assegnato in sede referente alle Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze della Camera dei deputati (AC 3614), dove è in corso l'esame degli emendamenti.

Ciò premesso, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, chiamato dalla norma a predisporre il decreto interministeriale in esame, ha comunicato che il relativo schema di decreto è in avanzata fase di predisposizione. In particolare, sono in via di definizione le modalità di attuazione della corresponsione, tenuto conto delle risorse disponibili stanziare, della misura massima dell'indennità al fine di assicurare che tutte le richieste siano soddisfatte e che non si determini disparità con la platea degli altri beneficiari dell'indennità *una tantum* di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Il Ministero del lavoro ha, altresì, comunicato che per quanto riguarda le modalità applicative, saranno definiti le ipotesi di incumulabilità delle indennità e risolte le criticità relative ai casi di doppia iscrizione alla gestione separata INPS e alle casse previdenziali private, peraltro riferiti a una ristretta platea di soggetti.

Appena il decreto perverrà al Ministero dell'economia e delle finanze, si assicura il massimo impegno per un rapido perfezionamento dello stesso.



## ALLEGATO 5

**5-08275 Pastorino: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della *privacy*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 160 del 2019, a cui è demandato il compito di definire: *a*) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico; *b*) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; *c*) nonché le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'emanazione di tale decreto è inserita nell'ambito della Missione 1 Componente 1 del PNRR tra gli adempimenti da espletare entro il primo semestre del 2022.

In particolare, è previsto che entro il 30 giugno 2022 venga completato il processo di pseudonimizzazione dei dati personali, di cui all'articolo 1, commi da 681 a 686, della legge n. 160 del 2019, e sia realizzata l'infrastruttura digitale per l'analisi dei megadati generali attraverso l'interoperabilità della banche dati completamente pseudonimizzata, al fine di migliorare l'efficacia dell'analisi dei rischi.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di chiarire in che modo il decreto attuativo riesca a contemperare il diritto alla *privacy* dei soggetti interessati e l'aumento di efficacia della capacità di controllo e di analisi dei rischi dell'Agenzia dell'entrate.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che, come previsto dalla legge n. 160 del 2019 e come rilevato anche dall'Onorevole interrogante, ai fini della predisposizione dello schema di decreto in esame sono state condotte numerose interlocuzioni con il Garante della *privacy*.

Alla luce delle indicazioni e delle osservazioni che sono state fornite dal Garante, il decreto, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, definirà le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, del diritto di accesso dell'interessato (articolo 15), del diritto alla cancellazione dei dati o « diritto all'oblio » (articolo 17), del diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) e del diritto di opposizione al trattamento (articolo 21), in modo da assicurare che il loro esercizio non arrechi un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico di rendere più efficace i sistemi di analisi del rischio per combattere l'evasione fiscale. Il decreto conterrà inoltre le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 concernente le limitazioni al trattamento dei dati personali nonché le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

In attuazione del principio del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui le limitazioni del diritto alla *privacy* devono essere giustificate da un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, il decreto conterrà disposizioni necessarie ad assicurare che il periodo di conservazione dei *dataset* predisposti per le finalità indicate dalla legge

n. 160 sia limitato al minimo necessario e, in linea con il principio di « minimizzazione » dei dati e di « esattezza », autorizzerà le sole operazioni di trattamento strettamente necessarie allo scopo di individuare criteri di rischio utili per fare emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con riferimento alle misure operative che saranno adottate in materia di protezione dei dati e alla realizzazione dell'infrastruttura digitale per l'interoperabilità della banca dati completamente pseudonimizzata, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

L'archivio dei rapporti finanziari costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ed è una base dati che contiene le informazioni relative:

ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare o può disporre sulla base di deleghe o procure ad operare (cosiddetta « sezione anagrafica »);

alle movimentazioni contabili in forma aggregata, al saldo iniziale, a quello finale e, per alcune tipologie di conto, al valore medio di giacenza, che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo, nonché alle operazioni cosiddetto « extra-conto », vale a dire effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (cosiddetta « sezione contabile »).

Detto archivio è stato istituito ad opera dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (sezione anagrafica) e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sezione contabile). Il comma 4 del citato articolo 11, ha, inoltre, previsto la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di utilizzare le informazioni in esso presenti per le analisi del rischio di evasione.

Successivamente, il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'Agenzia delle entrate, per le summenzionate analisi del rischio, si avvale, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare i criteri di rischio utili a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo o nei cui confronti incentivare l'adempimento spontaneo.

Nonostante, come accennato, la norma citata contempra la pseudonimizzazione come una misura facoltativa, l'Agenzia delle entrate si è impegnata ad utilizzarla per tutti i trattamenti che coinvolgono i dati dell'archivio dei rapporti finanziari. E, in ogni caso, per tali trattamenti, l'Agenzia delle entrate ha posto in essere ulteriori misure per assicurare elevati standard di sicurezza per i diritti e le libertà degli interessati adeguati al livello di rischio « identificato ».

L'approccio adottato nell'utilizzo dei dati presenti nelle diverse banche dati (interconnesse) è quello di evitare di innescare attività completamente automatizzate di controllo.

## ALLEGATO 6

**5-08271 Sangregorio: Iniziative a tutela di azionisti, investitori e dipendenti della Banca popolare di Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro al quesito posto dall'onorevole interrogante, con particolare riferimento all'impegno assunto dal Governo « a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo destinato al ristoro dei risparmiatori e soci della Banca popolare di Bari ... », sentite le competenti strutture del MEF, si evidenzia che l'ipotesi di un fondo, alimentato da risorse pubbliche, che intervenga in luogo di una società operante sul mercato ed emittente strumenti finanziari, quale è Banca Popolare di Bari, per risarcire i risparmiatori a fronte di responsabilità per danno ingiusto che fossero accertate in capo a detto soggetto emittente, configurerebbe un'ipotesi di aiuto di Stato a favore dell'emittente.

Tale ipotesi sarebbe incompatibile con la normativa europea, vanificando così il percorso di rilancio della Banca fin qui compiuto e le prospettive future della banca. Infatti, una banca che risulti beneficiaria di un aiuto di Stato deve essere posta in risoluzione in base al quadro normativo europeo.

Le vicende della BPB hanno visto coinvolti circa 70.000 azionisti rispetto ai quali, in occasione dell'intervento di ricapitalizzazione della Banca Popolare di Bari effettuato a giugno 2020, BPB, il Mediocredito Centrale e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi hanno definito alcune proposte « di risarcimento e incentivo » a favore della base sociale. Tra queste l'accordo transattivo che ha previsto la corresponsione di un indennizzo monetario, pari a euro 2,38 per ogni azione, a una ampia porzione di soci che avevano sottoscritto gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015. Alla proposta ha aderito circa il 63 per cento dei soci destinatari.

Con l'adesione all'Offerta Transattiva, gli azionisti hanno rinunciato ad ogni pretesa e/o azione legale nei confronti di BPB. Pertanto la pretesa risarcitoria dovrebbe essere giuridicamente venuta meno.

Nel luglio 2021 è stata, inoltre, istituita una « procedura di conciliazione », tesa a risolvere in via transattiva le controversie in essere tra la banca e i propri soci attraverso il riconoscimento di un contributo economico di euro 2,38 ad azione per gli azionisti che si trovino in determinate situazioni di difficoltà finanziaria/sociale. Come precisato nel comunicato stampa di BPB del 30 marzo 2022, le Commissioni di Conciliazione – istituite per esaminare le domande pervenute dagli azionisti – hanno completato i propri lavori; è stata di conseguenza avviata la trasmissione dei verbali di conciliazione, nei quali verrà attestato l'accoglimento della domanda e indicato l'indennizzo transattivo che verrà accreditato sul conto corrente bancario indicato da ciascun socio.

Infine, su un piano più generale, risulta che MCC (del cui Gruppo Bancario oggi BPB fa parte) ha espresso disponibilità al confronto con le Associazioni rappresentative degli azionisti.

Si evidenzia altresì che, in ogni caso, la banca è uscita dall'Amministrazione Straordinaria, ed ha avviato un complesso processo di rilancio che ha richiesto (in base al decreto-legge n. 142 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, rubricato « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento ») una ricapitalizzazione anche con l'impiego di risorse pubbliche, all'esito di un negoziato con la Commissione europea. La Banca sta tuttora completando il percorso verso condizioni ottimali di equi-

librio: il bilancio 2021 si è difatti chiuso con 170 milioni di euro di perdite, 320 milioni di euro di costi operativi, con un rapporto costi/ricavi ancora oltre il 100 per cento.

Quanto ai profili sulla tutela del personale richiamati dall'interrogante, si osserva

che l'attuale piano industriale della banca (arco temporale 2022-24) non prevede esuberi (ma, anzi, prevede 100 nuove assunzioni di profili specializzati) né chiusura di filiali, ma mira a ridurre i costi tramite un efficientamento delle spese amministrative e delle strutture interne.

## ALLEGATO 7

**5-08272 Martino: Chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione fiscale « Tremonti Ambiente » (TA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 – la cosiddetta « Tremonti Ambiente » – con le quali, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, è stata introdotta un'agevolazione fiscale destinata a incentivare gli investimenti ambientali. Tali disposizioni prevedono, infatti, che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi.

Gli interroganti rilevano come, sulla base di tale presupposto, numerosi imprenditori collettivi piemontesi abbiano realizzato i predetti investimenti, beneficiando – a seguito dei chiarimenti recati dal cosiddetto « Quinto conto energia » (decreto ministeriale 5 luglio 2012) e di quelli forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58 del 2016 in merito alla cumulabilità delle suddette agevolazioni entro il limite del 20 per cento del costo dell'investimento – di entrambi gli incentivi. Ciò nonostante, in Piemonte le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate hanno rifiutato il riconoscimento della detassazione, costringendo i contribuenti ad adire il giudice tributario per reclamare il diritto all'agevolazione.

Sulla questione, poi, il Gestore dei servizi energetici (GSE), con nota del 22 novembre 2017, ha affermato che la Tremonti Ambiente non è cumulabile con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia e che « Consiglio di Stato e TAR hanno annullato questa interpretazione ».

Tanto premesso gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « se non ritenga opportuno emanare disposizioni a tutela

del legittimo affidamento dei contribuenti indicati in premessa la cui posizione procedimentale è pienamente conferente con le indicazioni della Risoluzione Ade n. 58/E/2016 ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, rubricato « Incentivi Conto Energia », interviene sulle problematiche applicative derivanti dal cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le agevolazioni tariffarie e fiscali in questione sono state già riconosciute ai beneficiari e ad esse, attualmente, non è più possibile accedere.

La necessità di garantire il rispetto del divieto di cumulo tra le due agevolazioni non è dettata da norme di carattere fiscale, ma discende unicamente dalla disciplina delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (di seguito rispettivamente III, IV e V « Conto Energia »).

Ciò posto, in merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale per investimenti ambientali (cosiddetto « Tremonti Ambiente ») con altre misure agevolative, infatti, l'Agenzia delle entrate si è espressa con la risoluzione n. 58 del 20 luglio 2016, nella quale ha rappresentato che « la stessa deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in

presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente ».

Sulla questione è intervenuto il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito, GSE), con un comunicato del 22 novembre 2017, con cui ha precisato che, relativamente ai decreti di incentivazione della produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui al III, IV e V Conto Energia, non è possibile il cumulo tra i due incentivi. Inoltre, lo stesso GSE ha specificato che, per continuare a godere delle tariffe incentivanti, è necessario che il soggetto responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto, manifestandone la volontà all’Agenzia delle entrate.

Per consentire la rinuncia al beneficio fiscale e conservare le tariffe incentivanti, con la risposta ad interpello n. 114 del 2018, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in merito « alle modalità attraverso le quali manifestare la rinuncia all’agevolazione fiscale della “Tremonti Ambiente”, essendo quest’ultima fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare in sede di dichiarazione dei redditi, la società istante può, innanzitutto, avvalersi dello strumento della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Tale dichiarazione può essere presentata esclusivamente entro i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Peraltro, nell’ipotesi in cui la società istante non abbia usufruito dell’agevolazione in via ordinaria, cioè in sede di dichiarazione dei redditi, ma abbia presentato un’istanza di rimborso dell’imposta versata, la rinuncia all’agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all’istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.

Al di fuori delle suddette ipotesi, ossia quando le dichiarazioni presentate non siano più integrabili essendo decorso il termine di cui al citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero quando i rimborsi siano già stati erogati, la posizione fiscale della società

istante, con riferimento all’agevolazione “Tremonti Ambiente”, deve ritenersi definitiva ».

Infine, per coloro che non potevano più avvalersi delle modalità di restituzione appena descritte, l’articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto nell’ordinamento una procedura volta a consentire alle imprese il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti di cui ai citati decreti del Ministro dello sviluppo economico, in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali.

In particolare, la citata disposizione:

subordina il mantenimento del suddetto diritto « al pagamento di una somma determinata, applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta *pro-tempore* vigente »;

chiarisce che, per avvalersi di tale definizione, è necessario « presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate », il cui contenuto e modalità di presentazione sono stati fissati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020;

precisa che la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti « entro il 30 giugno 2020 » (termine posticipato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 56, comma 8-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120).

Tanto premesso, risulta chiaro che:

le agevolazioni di cui ai conti energia non hanno natura tributaria;

il GSE è l’unico soggetto titolare del procedimento amministrativo di ammissione e revoca delle tariffe incentivanti ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

la procedura disciplinata dall’articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 rappresenta solo una modalità operativa, senza pagamento di interessi e sanzioni, volta ad evitare la revoca delle tariffe incentivanti

nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento all'agevolazione Tremonti Ambiente, si è resa definitiva o per decorso del termine, di cui al citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per presentare una dichiarazione integrativa, ovvero, nell'ipotesi in cui si sia usufruito dell'agevolazione per il tramite del rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell'imposta precedentemente versata;

la suddetta procedura di definizione agevolata non comporta né riliquidazione delle dichiarazioni presentate né riapertura di posizioni fiscali che si sono rese definitive;

alle somme richieste per definire la procedura agevolativa non può essere attribuita natura tributaria, non costituendo in alcun modo IRES/IRPEF restituita a seguito di riliquidazione delle dichiarazioni o di revoca di rimborsi erogati.